

Le risposte ai quesiti

Domanda

Contributi fissi Inps dei soci di società che hanno avuto calo di fatturato? Pagano o rinviando?

Risposta

L'Inps con un comunicato emanato ieri precisa che la sospensione dell'obbligo del versamento riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio 2020 (l rata contribuzione sul minimale anno 2020) in presenza dei requisiti di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. L'articolo citato prevede, ai commi 1 e 2, che "Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta" siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 del decreto-legge in oggetto dispongono, analogamente, che "Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta", vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i 2 termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Inoltre, il comma 5, primo periodo, del medesimo articolo prevede che la sospensione dei termini di versamento di cui ai commi precedenti operi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. **Si evidenzia che, tra gli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione dell'art.18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società.**

Domanda

Un cliente ha aperto la partita IVA a settembre 2018, ma l'inizio effettivo della somministrazione con relativa comunicazione all'INPS ecc. è stata effettuata a Maggio 2019, pertanto il fatturato di Aprile 2019 è pari zero. Il mio cliente può usufruire della sospensione dei versamenti considerando come inizio attività il mese di maggio 2019?

Risposta

La disposizione concede la sospensione a coloro che hanno "intrapreso" l'attività dopo il 31 marzo. Non è stato chiarito se si debba intendere quale inizio attività o apertura della posizione IVA, pertanto sussistono incertezze in ordine alla sospensione.

Domanda

Ma l'Inps si è espresso sui contributi artigiani e commercianti. Da cosa si evince la certezza di proroga?

Risposta

La proroga dei versamenti contributi artigiani e commercianti è contenuta nella bozza del DL Rilancio.

L'articolo 18 del D.L. 23/2020 consente di sospendere il pagamento di:

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e addizionale regionale e comunale;
- IVA;
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, tra i quali rientrano senza dubbio anche quelli Art. / Comm.

Tutto ciò a **condizione che sia intervenuta una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** (fatture + corrispettivi) **di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto a aprile 2019** (percentuale che sale al 50% se si tratta di contribuente che abbia conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ma resta del 33% se si tratta di contribuente avente domicilio o sede nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza).

La sospensione, inoltre, spetta comunque, **indipendentemente dalla variabile fatturato, ai contribuenti che hanno intrapreso l'attività successivamente al 31 marzo 2019.**

Il D.L. 23/2020 prevede che i versamenti sospesi debbano essere onorati in soluzione unica il 30 giugno, o in cinque rate dal 30 giugno, senza sanzioni né interessi.

Il cd. decreto Rilancio – **non ancora pubblicato in Gazzetta al momento della stesura del presente contributo** – pare che andrà a modificare il termine cui sopra in 16 settembre, o 4 rate dal 16 settembre. La misura diverrà operativa all'atto della pubblicazione del decreto, sempre che il testo pubblicato sia poi effettivamente conforme alle anticipazioni sin qui trapelate.

La circostanza che il versamento dei contributi INPS art / comm rientri nella sospensione nel rispetto dell'art. 18 D.L. 23 è stata confermata con messaggio INPS del 15 maggio 2020.

Domanda

Chi è trimestrale ed ha i corrispettivi in ventilazione come effettua il calcolo del calo del fatturato?

Risposta

Si ritiene difendibile considerare i corrispettivi così come ventilati nel mese di riferimento (se mensili); se trimestrali, sulla base delle percentuali provvisorie del trimestre di riferimento.

Domanda

Confronto fatturato zero aprile 2019 e zero aprile 2020 come si risolve?

Risposta

L'art. 18 del Decreto Liquidità ha sospeso i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

- a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali;
- d) ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Condizione necessaria per la sospensione dei versamenti è che si sia verificato un effettivo **decremento** del fatturato di alcuni mesi del 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

In assenza di chiarimenti ufficiali rispetto alla casistica sottoposta, si ritiene pertanto che il contribuente con **fatturato** pari a zero nei mesi aprile 2019 e 2020 non abbia i requisiti per poter beneficiare della proroga.

Domanda

Se ancora non c'erano incassi in aprile 2019, appena avviata l'attività come si comporta?

Risposta

La sospensione dei versamenti spetta, **indipendentemente dalla variabile fatturato, ai contribuenti che hanno intrapreso l'attività successivamente al 31 marzo 2019.**

Domanda

Se vi è il 33% del calo del fatturato, il 16 settembre si porta dietro anche la scadenza del 31 maggio come da DL Cura Italia?

Risposta

La bozza dell'articolo 131 del DL Rilancio proroga i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché dagli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Infatti i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 del Cura Italia andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Domanda

La rata INAIL si può anche sospendere? È vero che è necessario fare una PEC per comunicare la sospensione?

Risposta

Nella sospensione rientrano il modello F24 "paghe", l'IVA (del primo trimestre 2020 o del mese di aprile se mensili), e i contributi, sia "paghe" che artigiani e commercianti, nonché l'INAIL.

Non occorre alcuna comunicazione per la sospensione dei versamenti in esame.

Domanda

Se il dl rilancio conferma il differimento dei versamenti a settembre, questo varrà anche per i versamenti di marzo e aprile al momento differiti, rispettivamente, a maggio e giugno?

Risposta

Esatto.

Domanda

L'iva del IV Trim.2019 che ricadeva a marzo, è stata spostata al 31 maggio dal decreto Cura Italia. Può essere versata a partire dal 30 giugno nel momento in cui si sia verificata una riduzione di almeno del 33% del fatturato, facendo il confronto tra aprile 2020 e aprile 2019, siccome tutti i versamenti di maggio vengono spostati al 30.06?

Risposta

Esatto. Peraltro con il DL Rilancio (quando sarà pubblicato) la ripresa delle scadenze del DL cura Italia e del DL Liquidità dovrebbero essere uniformate e portate tutte al 16 settembre, o 4 rate a partire da tale data.